

Codice A1502A

D.D. 29 dicembre 2015, n. 1080

L. n 49/85 e s.m.i. "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione", Tit. I. Fondo rotativo "Foncooper/ Regione Piemonte". Modalita' e procedure per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle soc. cooperative (PMI) operanti nei settori economici della produzione agricola primaria, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Vista la l. 49/1985 "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione", Titolo I;

visto l'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57 che ha modificato ed integrato la l. 49/1985 e ha emanato le successive norme nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese;

vista la D.G.R. n. 33 – 2829 del 07.11.2011 con la quale è stata prevista la gestione regionale del Fondo rotativo "Foncooper – Regione Piemonte" ed è stato demandato alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro (oggi Direzione Coesione sociale) l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni connesse all'attivazione del Fondo predetto;

vista la determinazione n. 648 del 16.11.2011 con la quale sono state affidate a Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni connesse all'istituzione del Fondo rotativo "Foncooper – Regione Piemonte";

vista la determinazione n. 396 del 10.07.2012 con la quale:

- sono state stabilite le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI,
- è stata affidata a Finpiemonte S.p.A. la gestione del Fondo "Foncooper-Regione Piemonte" con apposito contratto, sottoscritto in data 30.07.2012, repertorio n. 16917;

vista la determinazione n. 198 del 24.03.2015 con la quale è stata prorogata la durata del contratto predetto fino al 31.12.2015;

preso atto che è stata consentita l'operatività del "Foncooper-Regione Piemonte" fino al 31.12.2014 con comunicazione della Commissione europea del 06.11.2013, per le domande di finanziamento inoltrate dalle società cooperative operanti nella Regione Piemonte nel settore della produzione agricola primaria in conformità al Regolamento (CE) 1857/2006;

preso atto del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 in vigore dal 01.07.2014 per gli aiuti alle PMI, operanti nella Regione Piemonte, nei settori della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;

vista la D.G.R. n. 17 – 1183 del 16.03.2015 avente ad oggetto: Legge 27 febbraio 1985, n 49, "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione", Titolo I. Criteri per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI a decorrere dall'anno 2015;

preso atto che:

- la sintesi delle informazioni concernenti il regime di aiuto, in oggetto indicato, è stata trasmessa alla Commissione Europea al fine della registrazione e dell'attribuzione di un numero di identificazione ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014,
- la Commissione ha formulato in data 30.04.2015 osservazioni al regime d'aiuto in esenzione, identificato con il numero SA.41404, approvato con la citata D.G.R. n. 17 – 1183 del 16.03.2015, chiedendo di effettuare modifiche all'allegato "A" della predetta deliberazione,
- in data 25.05.2015, prot. 25800/A15000, la Direzione Coesione sociale ha risposto alle predette osservazioni fornendo la bozza del testo modificato del predetto Allegato "A",
- la Commissione ha formulato in data 16.06.2015 altre osservazioni al fine di precisare alcuni punti non chiariti nella precedente corrispondenza risalente al 30.04.2015,
- in data 14.07.2015, prot. n. 31638/A15000, la Direzione Coesione sociale ha fornito le precisazioni richieste fornendo la bozza del nuovo Allegato "A" ;

vista la D.G.R. n. 13 – 2312 del 26.10.2015 avente ad oggetto: Legge 491985, "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione", Titolo I. Criteri per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle Soc.cooperative (PMI) operanti nei settori economici della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, modifiche alla D.G.R. n. 17 – 1183 del 16.03.2015;

preso atto che l'Allegato "A1" alla D.G.R. n. 13 – 2312 del 26.10.2015, di cui costituisce parte integrante, ha recepito le osservazioni sopra citate della Commissione Europea in merito all'operatività del Fondo "Foncooper – Regione Piemonte" in conformità al Regolamento (UE) n. 702/2014;

preso atto che la D.G.R. n. 13 – 2312 del 26.10.2015 ha demandato alla Direzione regionale Coesione sociale di stabilire con apposita determinazione modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative (PMI) operanti nei settori economici della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;

ritenuto di assumere la presente determinazione relativamente alle domande presentate dalle società cooperative (PMI) operanti nei settori economici della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della medesima;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 33 – 2829 del 07.11.2011, con D.G.R. n. 17 – 1183 del 16.03.2015 e con D.G.R. n. 13 – 2312 del 26.10.2015 ;

determina

Di approvare le modalità e le procedure, previste dall'allegato "A" alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante, per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative (PMI) operanti nei settori economici della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli a norma della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e s.m.i., Titolo I ed in conformità con il Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 in vigore dal 01.07.2014.

Di ritenere, altresì, parte integrante della presente determinazione l'Allegato I che prevede la definizione di PMI a norma del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Di stabilire che le domande per accedere al Fondo rotativo "Foncooper – Regione Piemonte" devono essere presentate utilizzando appositi moduli predisposti dall'Amministrazione regionale in conformità alla legge in oggetto indicata, alla deliberazione che ha formulato i criteri per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato, alla presente determinazione e che contengano le informazioni di cui all'art. 6, paragrafo 2, del Regolamento n. 702/2014.

Di dare atto che:

il regime d'aiuto, in oggetto indicato, è stato identificato dalla Commissione europea con il numero SA.41404 a norma di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014

la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato, previsti dalla presente determinazione in conformità con il predetto Regolamento, sarà consentita fino al 31.12.2020.

La presente determinazione è efficace per le domande presentate dalle società cooperative (PMI) operanti nei settori economici della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli a decorrere dal giorno della pubblicazione della medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 "Pubblicità degli atti amministrativi" dello Statuto e dell'art. 5 "Contenuto del Bollettino Ufficiale telematico" della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente

IL DIRETTORE REGIONALE
Gianfranco BORDONE

Allegato

LEGGE 27 FEBBRAIO 1985, N. 49 E S.M.I., “PROVVEDIMENTI PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE E MISURE URGENTI A SALVAGUARDIA DEI LIVELLI DI OCCUPAZIONE”, TITOLO I. CRITERI PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO ALLE SOC.COOPERATIVE (PMI) OPERANTI NEI SETTORI ECONOMICI DELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA, DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI.

1) FINALITA' E OBIETTIVI

L'intervento consiste in finanziamenti a tasso agevolato a favore di società cooperative, escluse quelle di abitazione, che operano nei settori economici della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli finalizzati all'aumento della produttività e/o dell'occupazione.

2) BENEFICIARI

Possono presentare domanda di finanziamento a tasso agevolato le società Cooperative, compresi i consorzi in forma cooperativa (di seguito denominati soggetti beneficiari), esclusi quelli di abitazione, che operano nei settori economici della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli.

I soggetti beneficiari devono essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese e all'Albo delle società cooperative, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le P.M.I., sia a mutualità prevalente (articoli 2511 e seguenti del codice civile) che non prevalente purché risultino in possesso dei requisiti mutualistici previsti dall'art. 2514 c.c. per le Cooperative a mutualità prevalente:

- divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I soggetti beneficiari devono altresì avere sede operativa nel territorio regionale alla data della domanda e avere almeno un bilancio approvato e depositato (corredato dalla ricevuta di deposito al Registro delle Imprese) secondo i termini previsti dal codice civile.

Si fa eccezione alla richiesta del bilancio per il soggetto beneficiario nei seguenti casi:

- per i consorzi di nuova costituzione se sono formati da società cooperative che sono in grado di produrre almeno un bilancio approvato e depositato alla data della domanda.

3) LIMITI DIMENSIONALI

Sono definite PMI (piccole e medie imprese) le imprese che rispondono ai requisiti stabiliti dall'art 2 dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 702/2014, ossia le imprese:

- aventi meno di 250 occupati;
- aventi o un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro, o un totale di attivo patrimoniale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro;

in tale ambito, sono definite piccole le imprese:

- aventi meno di 50 occupati;
- aventi o un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di Euro, o un totale attivo patrimoniale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro.

Le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo le definizioni stabilite dall'art. 3 del predetto Allegato I.

Allegato A alla determinazione n. del

Un'impresa è considerata sempre di "grande dimensione" qualora il 25% o più del suo capitale o dei diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici

Per la verifica dei parametri dimensionali sono presi a riferimento i dati desunti dall'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua.

Se alla data di chiusura dei conti, un soggetto beneficiario constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie predette o di essere sceso al di sotto di tali soglie, esso perde o acquisisce la qualifica di media, piccola, o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.

Se un Consorzio è di nuova costituzione i conti non sono stati chiusi, i dati dimensionali sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Per occupati si intendono i soci lavoratori e i dipendenti della società cooperativa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico del lavoro della società cooperativa e legati alla medesima da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza.

Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative/anno (ULA), cioè al numero medio mensile di occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.

Gli occupati presi in considerazione sono quelli registrati nell'esercizio a cui si riferiscono i predetti valori economici.

Per le imprese autonome, associate o collegate la determinazione dei dati dell'impresa è prevista dall'art. 6 del citato Allegato I.

4) INIZIATIVE AMMISSIBILI

Attuazione di progetti finalizzati a:

- a) all'aumento della produttività o dell'occupazione o di entrambe mediante incremento e/o ammodernamento di mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa;
alla valorizzazione dei prodotti e razionalizzazione del settore distributivo;
- b) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti;
- c) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nel settore della produzione e della distribuzione del turismo e dei servizi;
- d) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui alla lettera a).

5) SPESE AMMISSIBILI

5.1 Sono ammissibili le spese, al netto di IVA, fatturate successivamente alla data di presentazione della domanda (a seguito del riscontro della regolarità formale e documentale), di beni materiali distinti in:

Investimenti immobiliari e impianti fissi

- l'acquisizione di aree e/fabbricati (compresi i terreni);
- l'esecuzione di opere murarie (ristrutturazioni in genere);
- la realizzazione di impianti fissi (impianto ancorato a struttura muraria quindi non asportabile);

Investimenti produttivi

- l'acquisto, ammodernamento e ristrutturazione di macchinari, attrezzature e impianti (elettrici, idraulici e tecnici), ivi compresi automezzi targati e natanti, comunque compatibili con la normativa comunitaria, connessi esclusivamente all'attività aziendale

Possono essere ammesse le spese per l'acquisto di terreni diversi da quelli destinati all'edilizia con un costo non superiore al 10% delle spese ammissibili dell'investimento e possono essere ammessi gli investimenti per la produzione di energia nel rispetto di quanto disposto dall'art.

14, paragrafo 4, commi 1,3,4, 5 e 6 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Gli aiuti non possono essere concessi alle PMI società cooperative nel caso di investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione secondo quanto previsto dall'art. 14, paragrafo 9, lettera d) del Regolamento (UE) n. 702/2014.

5.2 Sono ammissibili le spese, al netto di IVA, sostenute (fatturate) successivamente alla data di presentazione della domanda (a seguito del riscontro della regolarità formale e documentale), per i seguenti beni immateriali: licenze, brevetti e marchi.

Allegato A alla determinazione n. del

Per essere considerati costi ammissibili i beni immateriali devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti;
- b) essere iscritti a libro cespite;
- c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che il venditore abbia rapporti di cointeressenza con la società cooperativa beneficiaria, quali ad esempio rappresentante legale, amministratore unico e componenti del consiglio di amministrazione;
- d) devono figurare all'attivo dell'impresa per la durata dell'ammortamento del medesimo.

6) PROCEDURE

La domanda di finanziamento a tasso agevolato deve essere presentata alla Regione Piemonte – Direzione regionale Coesione Sociale – Settore Politiche del Lavoro compilando gli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione regionale e reperibili sul seguente link: <http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/coopera/marcora.htm>., sezione modulistica;

- Il file di testo riepilogativo dei dati della domanda deve essere compilato, stampato, con firma autografa del legale rappresentante, affrancato con una marca da bollo da 16,00 euro, scansionato in formato PDF ed inviato tramite Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: coesionesociale@cert.regione.piemonte.it unitamente a tutti gli allegati obbligatori anch'essi in formato PDF;
- il settore competente, sempre che ne riscontri la regolarità formale e documentale, assume in carico le domande secondo l'ordine cronologico di arrivo. Nel caso di domande incomplete provvede a richiedere l'integrazione della documentazione. Relativamente agli aspetti formali e di legittimità sono verificati (pena l'invalidità della domanda) la titolarità dei soggetti beneficiari richiedenti e la completezza della domanda e della documentazione obbligatoria specificata al paragrafo 7 della presente determinazione;
- le domande di finanziamento, il cui esame in fase di istruttoria richieda che vengano forniti chiarimenti ovvero altri elementi necessari al completamento della stessa, verranno ritenute decadute qualora questi non pervengano all'Amministrazione regionale entro i termini previsti dalle richieste;
- con l'attribuzione dell'ordine cronologico il Settore regionale competente verifica la disponibilità delle somme necessarie al perfezionamento dei finanziamenti richiesti. In caso di problematiche di natura finanziaria e/o normativa, le richieste verranno tenute in evidenza in "lista di attesa" e l'avvio delle istruttorie verrà autorizzato, nel rispetto del predetto ordine cronologico, al superamento delle predette problematiche, dandone comunicazione agli organismi interessati e richiedendo, ove necessario, l'aggiornamento documentale e la conferma o meno dell'originario programma di investimento;
- le pratiche sono portate a conclusione via via che vengono esauriti gli adempimenti e le formalità ad essi pertinenti. Le società cooperative possono presentare una nuova domanda, ma la valutazione della medesima avverrà successivamente all'approvazione del rendiconto finale e alla presentazione della documentazione prevista;
- per l'ammissione delle singole operazioni ai benefici del Fondo rotativo "Foncooper – Regione Piemonte", il Settore si avvale anche della collaborazione di un apposito Comitato denominato "Comitato Foncooper/Regione Piemonte";
- il Comitato tecnico esprime un parere:
 - a) sulla finanziabilità della domanda;
 - b) sull'ammissibilità e congruità dei costi, (esaminando la capacità di autofinanziamento del soggetto beneficiario richiedente; la natura dei beni che formano oggetto dell'investimento; la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari connessi con il rimborso del finanziamento; l'idoneità tecnica e la convenienza economica dell'investimento programmato, anche in relazione all'andamento degli specifici settori di attività);
 - c) stabilisce le modalità e le eventuali condizioni per l'erogazione del finanziamento come previsto dal successivo paragrafo 8.

Allegato A alla determinazione n. del

Il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni dal ricevimento delle domande ed è stato individuato dalla D.G.R. n. 21 - 262 del 28.08.2014.

7) ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO AL FONDO ROTATIVO “FONCOOPER – REGIONE PIEMONTE”

- copia fotostatica della carta d'identità del legale rappresentante o di documento equipollente;
- copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore;
- copia della dichiarazione sostitutiva di richiesta revisione ai sensi del D.lgs. n. 220/2002 con allegata ricevuta di spedizione al soggetto competente, per i soggetti beneficiari di nuova costituzione quindi non ancora oggetto di revisione; per i soggetti beneficiari, oggetto di revisione, copia del verbale di revisione effettuata nell'ultimo biennio precedente la data di presentazione delle domande e nell'ultimo anno precedente la data di presentazione delle domande per le società cooperative (comprese le sociali) per cui la legge prevede la revisione annuale;
- ultimi due bilanci approvati corredati delle relazioni previsti dalla normativa vigente, nonché dei verbali integrali di approvazione da parte dell'Assemblea dei soci fatta eccezione per i soggetti beneficiari di nuova costituzione previsti nel precedente paragrafo 2;
- autorizzazione o concessione ad edificare o titolo equipollente – quando necessari – in copia conforme all'originale se il soggetto beneficiario ne è già in possesso o in caso contrario richiesta dell'autorizzazione o della concessione ad edificare o titolo equipollente – quando necessari – in copia conforme all'originale, in quest'ultimo caso l'eventuale parere favorevole del “Comitato Foncooper/Regione Piemonte” non presuppone l'accantonamento dell'importo ammesso che avverrà (se ci saranno ancora risorse disponibili) nel momento in cui verrà prodotta l'autorizzazione o la concessione ad edificare – in copia conforme all'originale;
- scheda tecnica che comprenda una relazione descrittiva che contenga i seguenti elementi: attività aziendale, situazione di mercato, portafoglio ordini, principali concorrenti, programma di investimenti da attuare con indicazione, per ciascuna voce, dell'ammontare di spesa previsto e documentazione tecnica relativa, piano di copertura finanziaria dell'investimento, riflessi occupazionali (aumento, salvaguardia o diminuzione delle maestranze), tabelle previsionali e consuntive relative allo stato patrimoniale, conto economico a valore aggiunto, piano economico previsionale, tabelle relative ad indici di solidità, di redditività di equilibrio finanziario e analisi dei flussi finanziari;
- dichiarazione che il soggetto beneficiario non abbia ottenuto o richiesto altre agevolazioni creditizie o contributive per il medesimo programma di investimenti;
- dichiarazione che il soggetto beneficiario rientra nei limiti dimensionali previsti per le piccole e medie imprese (P.M.I.) dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 702/2014, tenendo anche conto di eventuali imprese associate e/o collegate (art. 3 del predetto Allegato I);
- dichiarazione impegno Deggendorf prevista dall'art. 1 comma 5, lett. a) del Regolamento (UE) n. 702/2014 relativo ad aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
- dichiarazione che il soggetto beneficiario non risulti essere in stato di difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- copia del verbale dell'organo sociale competente, contenente la delibera di assunzione del finanziamento oggetto della domanda nonché la designazione del rappresentante delegato all'espletamento dei relativi adempimenti;

Allegato A alla determinazione n. del

- copia del titolo di possesso della sede interessata all'intervento registrato, che deve avere una durata superiore al piano di restituzione del finanziamento previsto dal successivo paragrafo 8.

8) MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

L'ammontare del finanziamento a tasso agevolato non può essere superiore al 70% della spesa ammissibile tenendo conto delle capacità di autofinanziamento, nel limite di Euro 2.000.000,00.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento (UE) n. 702/2014 l'importo dell'aiuto concesso per singola società cooperativa, operante nel settore della produzione agricola primaria e per progetto di investimento non può essere superiore a 500.000,00 Euro.

L'intensità di aiuto non potrà comunque superare, ai sensi degli artt. 14 e 17 del Regolamento (UE) n. 702/2014:

il 40 % dei costi ammissibili per le società cooperative agricole relativamente agli investimenti afferenti la produzione primaria, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli.

Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

L'intervento si concretizza in un finanziamento in via anticipata che può essere erogato in 3 tranches (ripartizione massima) e precisamente:

- prima tranche: pari al 30% del finanziamento concesso in via anticipata subordinata alla produzione di idonea documentazione che attesti l'avvio dell'investimento e di altra documentazione prevista dalla determinazione di ammissione;
- seconda tranche: ulteriore 30% del finanziamento concesso dopo l'approvazione della rendicontazione della prima tranche, che avverrà con comunicazione scritta al soggetto beneficiario da parte dell'Amministrazione regionale;
- terza tranche: ulteriore 35% del finanziamento concesso dopo l'approvazione della rendicontazione della seconda tranche, che avverrà con comunicazione scritta al soggetto beneficiario da parte dell'Amministrazione regionale.

L'entità dello stato avanzamento lavori non può essere inferiore al 30%.

La rimanente somma, pari al 5% del finanziamento concesso, è erogata in qualità di saldo.

Qualora il finanziamento ammesso non venga erogato in tranches per la tipologia dell'investimento richiesto, il soggetto beneficiario dovrà dimostrare l'apporto dei mezzi propri e/o reperiti prima dell'erogazione del finanziamento secondo quanto quantificato nella determinazione di ammissione ai benefici di legge e sarà erogato nella misura del 95% del finanziamento concesso e una quota a saldo, a fronte della realizzazione degli investimenti, pari al 5% del predetto finanziamento.

La durata prevista per il finanziamento è fino a 8 anni (comprensivi di un periodo di preammortamento di 1 anno) se il progetto riguarda esclusivamente l'acquisto di macchinari e/o attrezzature e/o investimenti immateriali o **fino a 12 anni** (comprensivi di un periodo di preammortamento di 2 anni) se il progetto comprende anche investimenti immobiliari e/o impianti fissi.

Il preammortamento decorre dall'erogazione del finanziamento della prima tranche, nel caso in cui l'erogazione del finanziamento avvenga in tranches e dura 12 mesi nel caso di investimenti produttivi e 24 mesi nel caso di investimenti immobiliari.

I finanziamenti sono rimborsati in rate semestrali costanti posticipate.

Al finanziamento viene applicato un tasso di interesse fisso individuato alla data della determinazione di concessione; il tasso di interesse fisso è stabilito sulla base del meccanismo di calcolo previsto per la l. 49/1985 e s.m.i., Titolo I che tiene conto del tasso di riferimento per il credito agevolato reperibile sul sito:

<http://www.finanziamenti.rer.camcom.it/Agevolazioni/Def/Varie/TBLTassi.htm>;

e del tasso di riferimento reso pubblico dalla Commissione europea all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

Il tasso dell'eventuale mora è stabilito in 3 punti in più del tasso fisso individuato alla data della determinazione di concessione.

9) TEMPI DI REALIZZAZIONE E RENDICONTO

La realizzazione delle spese dovrà concludersi nell'arco temporale di **36 mesi** dalla data di concessione del finanziamento a tasso agevolato.

Le modalità, i termini e la documentazione da presentare in rendicontazione saranno indicate nella determinazione di concessione.

Per dimostrare la realizzazione degli investimenti e per i controlli di competenza, il soggetto beneficiario dovrà trasmettere all'Amministrazione regionale (Direzione regionale Coesione Sociale – Settore Politiche del Lavoro – Via Magenta, 12 – 10128 Torino) il rendiconto redatto sulla base dello schema reperibile sul sito:

<http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/coopera/marcora.htm>, una relazione conclusiva e, ove la tipologia delle spese lo consenta, una documentazione fotografica degli investimenti effettuati.

Per i soggetti beneficiari: copia del verbale di revisione effettuato nell'ultimo biennio precedente la rendicontazione e nell'ultimo anno precedente la rendicontazione per le società cooperative (comprese le sociali) per cui la legge prevede la revisione annuale.

Alla data di presentazione del rendiconto tutte le fatture dovranno essere pagate e non saranno ammissibili i pagamenti effettuati anche parzialmente in contanti.

Tutte le modifiche ai progetti presentati, che dovessero rendersi necessarie per obiettive ragioni, devono essere adeguatamente motivate e comunicate prima della presentazione del rendiconto, comunque non oltre la data di conclusione del progetto, al Settore regionale competente che si riserva di valutarne l'ammissibilità, previo parere del "Comitato Foncooper/Regione Piemonte".

Nei trenta giorni successivi alla data di conclusione del progetto il soggetto beneficiario dovrà trasmettere il rendiconto finale e in caso di approvazione del medesimo sarà erogata la somma pari al 5% del finanziamento concesso in qualità di saldo.

Ogni tranche non può essere rendicontata oltre i 15 mesi dalla data di erogazione del finanziamento.

10) REVOCA O DECADENZA

E' pronunciata la decadenza dei benefici concessi qualora:

- a) I soggetti beneficiari non mantengano e/o perdano uno o più requisiti di ammissibilità prima di realizzare la rendicontazione;
- b) la realizzazione delle spese per investimenti non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda o l'eventuale modifica richiesta non sia stata ritenuta ammissibile;
- c) la liquidazione coatta amministrativa, la liquidazione volontaria o la dichiarazione di fallimento intervengano prima della liquidazione del finanziamento;
- d) venga meno la natura cooperativa della società;
- e) gli investimenti produttivi non siano a disposizione del soggetto beneficiario nei tre anni successivi la concessione delle agevolazioni;
- f) gli investimenti immobiliari non siano a disposizione del soggetto beneficiario nei 10 anni successivi la concessione delle agevolazioni;
- g) l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo entro 15 mesi dalla data di erogazione della tranche del finanziamento o dalla data di erogazione del finanziamento in un'unica soluzione;
- h) si riscontrino dichiarazioni false e mendaci rese dal beneficiario nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa;
- i) i soggetti beneficiari non producano la copia del verbale di revisione prevista al precedente paragrafo 7 entro il termine previsto dalla determinazione di concessione.

Eventuali variazioni di destinazione dell'investimento devono essere comunicate e valutate preventivamente dal "Comitato Foncooper/Regione Piemonte" in caso di parere negativo si procede con la revoca totale così come nella mancata comunicazione.

La revoca totale darà corso alle attività di recupero delle risorse indebitamente erogate secondo quanto previsto dalla normativa vigente e comporta la revoca dei benefici concessi e dell'agevolazione conseguente alla concessione.

La somma complessiva da recuperare dovrà essere maggiorata di un tasso di interesse legale, vigente alla data di erogazione del finanziamento, per il periodo intercorrente tra la valuta di

erogazione e quella del provvedimento di revoca, fatto salvo il minor debito residuo in linea capitale.

Il termine di conclusione per il procedimento di revoca è individuato in 90 giorni dalla notifica della comunicazione di avvio del medesimo, termine individuato dalla D.G.R. n. 33 - 3221 del 30.12.2011.

11) CONTROLLI

Ai fini del corretto impiego delle risorse previste dal presente provvedimento, del monitoraggio e della valutazione degli interventi, il Settore regionale competente effettua controlli sulle domande di finanziamento a tasso agevolato, sulle rendicontazioni e sugli investimenti finanziati.

I controlli e le verifiche potranno riguardare:

- l'effettiva realizzazione degli interventi e dei progetti ammessi a finanziamento e l'esibizione della documentazione, ivi compresi gli originali delle fatture o di altri giustificativi di spesa;
- i controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sugli atti di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

Nel caso in cui nell'ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere, si procederà ove necessario alla revoca totale dei benefici e dell'agevolazione eventualmente concessi.

Eventuali fatti integranti responsabilità penale saranno comunicati anche alla competente Autorità giudiziaria.

La Regione promuove controlli in loco a campione presso i soggetti beneficiari degli incentivi, o su richiesta del "Comitato Foncooper/Regione Piemonte" o su segnalazione di anomalie o di irregolarità da parte di Finpiemonte S.p.A. o di altri Enti istituzionali.

I predetti controlli verranno espletati dalla data di concessione del finanziamento a tasso agevolato fino ai cinque anni successivi all'erogazione del saldo quindi su domande in ammortamento.

12) GARANZIE

E' previsto a Garanzia il privilegio sugli immobili, impianti e loro pertinenze, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio oggetto degli investimenti; nessun'altra garanzia, di qualsiasi natura, deve essere richiesta; il privilegio può essere costituito anche sui beni di proprietà di terzi, oggetto degli investimenti da finanziare pertanto destinati al funzionamento ed esercizio della cooperativa.

Gli investimenti immobiliari e gli impianti fissi sono soggetti a vincolo di destinazione, alla tipologia di investimenti nell'ambito del progetto presentato, per la durata di 10 anni dalla data di concessione.

Gli investimenti produttivi sono soggetti a vincolo di destinazione, alla tipologia di investimenti nell'ambito del progetto presentato, per la durata di 3 anni dalla data di concessione.

Nel periodo intercorrente tra la scadenza del vincolo di destinazione e la scadenza del finanziamento il soggetto beneficiario deve:

- a) o procedere con l'estinzione anticipata;
- b) o sostituire il privilegio con una idonea garanzia.

13) CUMULABILITA'

Il ricorso al finanziamento del Fondo rotativo "Foncooper - Regione Piemonte" preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi investimenti, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti già perfezionati ed il contributo di cui all'art. 17 della Legge 27/02/85 n. 49 compatibilmente con quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

14) OPERATIVITA'

La presente determinazione è efficace per le domande presentate a decorrere dal giorno della pubblicazione della medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Le società cooperative (PMI) devono presentare domanda prima di avviare i lavori relativi al progetto o le attività oggetto di richiesta di sovvenzione.

ALLEGATO I

DEFINIZIONE DI MICROIMPRESE, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Articolo 1

Impresa

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi i 250 000 EUR;
 - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.
3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di un'altra impresa, o di diverse altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di sopporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra di loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

Articolo 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
2. Se alla data di chiusura dei conti un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Nel caso delle imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A tali dati si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate alle imprese associate in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano i dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.